

Lo Sviluppo economico detta le regole per i direttori tecnici nei servizi

Estetisti, associarsi si può Via libera ai contratti di partecipazione

Pagina a cura
di MARCO OTTAVIANO

Sì alla possibilità di affidare a un associato in partecipazione la direzione tecnica dell'attività di estetista. Il rapporto tra il titolare dell'impresa e il direttore tecnico deve essere provato con la redazione per iscritto del relativo contratto di associazione in partecipazione, da cui risulti il numero di ore e/o il compenso minimo per la prestazione dell'associato. La redazione scritta del contratto serve per stabilire se l'associato sia immedesimato nell'impresa come un lavoratore dipendente o un socio prestatore d'opera, oppure se tale relazione non sussista, ricorrendo le figure del consulente o del professionista esterno (escluse tassativamente dalla legge). Questa è l'importante principio espresso con il parere del primo aprile 2014, prot. 53305 del ministero dello sviluppo economico, direzione generale per il

mercato, divisione XXI registro imprese. Al Mise veniva posto un quesito sulla irricevibilità delle Scia da parte del comune di Napoli per l'attività di estetista in quanto non ritenuta valida la nomina a direttore tecnico di un associato in partecipazione che ai sensi dell'ar-



ticolo 3 della legge 4/1/90 n. 1 (e successive modifiche) «può essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa». I tecnici del Mise ricordano che l'articolo 3, comma 1, della legge n. 1 del

1990 (recentemente introdotto dal dlgs 147 del 2012) espressamente prevede che «per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetista. Il responsabile tecnico è iscritto nel Rea contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio attività». Il ricorso al direttore tecnico è funzionale alla dimostrazione dell'esistenza di determinati requisiti, necessari per l'esercizio dell'impresa, altrimenti non posseduti

dall'imprenditore. Ma affinché i requisiti posseduti dal responsabile tecnico siano riferibili direttamente all'impresa estetica deve intercorrere, tra il primo e la seconda, un rapporto di immedesimazione. E infine opportuno che l'acquisizione di copia del contratto sia affiancata dall'acquisizione di una dichiarazione resa da entrambi i soggetti (associante e associato) in ordine alla tipologia dell'apporto fornito dal secondo e alla riconducibilità del medesimo a quel tipo di rapporto oggettivo e biunivoco che caratterizza l'immedesimazione. Grava sull'imprenditore l'onere di provare la ricorrenza dei requisiti di fronte agli enti (Suap, camere di commercio, commissioni provinciali per l'artigianato) preposti al loro accertamento, tipicamente mediante la redazione per iscritto del contratto in esame.



la circolare su
[www.italiagoggi.it/
documenti](http://www.italiagoggi.it/documenti)

Non può affermare il rispetto norme

Scia impotente sull'urbanistica

di MARILISA BOMBI

Il privato, in occasione della presentazione della Scia per l'apertura di un negozio o di un esercizio pubblico, non può dichiarare di aver rispettato i presupposti tecnici previsti dalla legge, ovvero il rispetto delle norme edilizie e di quelle urbanistiche. Ciò in quanto le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atti di notorietà di cui agli artt. 46 e 47, previste dal dpr 445 del 2000, ed espressamente richiamate dall'articolo 19 della legge 241/1990 che ha introdotto la segnalazione certificata di inizio attività, possono riguardare soltanto gli stati, qualità personali o fatti «che siano a diretta conoscenza dell'interessato». Lo ha stabilito il tribunale di Rovigo nel disporre, con provvedimento del Gip 447/13 l'archiviazione del procedimento avviato dal comune che aveva rilevato una dichiarazione mendace e, pertanto, aveva inoltrato il tutto alla competente procura. Secondo il giudice, non si può esigere che l'indagato, consapevol-

mente, attesti la conformità dei locali ai regolamenti comunali in materia edilizia e igienico-sanitaria; perché ciò richiede una specifica competenza professionale che, evidentemente il futuro imprenditore non può avere. Peraltro, la procura nel richiedere al Gip l'archiviazione del procedimento, ha anche sollevato questioni con riferimento alla prassi adottata dalla maggior parte dei comuni, su input delle regioni, di inserire all'interno della modulistica apposite caselline da barrare nei moduli prestampati. Secondo il giudice, la norma prescrittiva contenuta nell'articolo 19 della legge 241/1990 punisce colui il quale correda la Scia con la certificazione non veritiera. Ma non può essere, invece, punito, perché la fattispecie non è prevista dalla norma, colui il quale si limita a barrare una casellina in una modulistica all'uopo predisposta. Ciò in forza del principio generale di tassatività, ovvero il divieto di applicazione analogica di una disposizione incriminatrice.



MEZZOGIORNO

Ecco 18 mln alle aziende della cultura

Stanziate dal dicastero dello sviluppo economico 18 milioni di euro per le imprese di giovani disoccupati del Sud. Cultura, natura e turismo, un patrimonio da sfruttare con tante idee di business. Il ministero dello sviluppo economico, direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali (Dgiai), mette a disposizione 18 milioni di euro per far nascere nuove iniziative imprenditoriali nella filiera turistico-culturale. Le piccole e microimprese potranno utilizzare le agevolazioni previste dall'autoimpiego (titolo II del dlgs 185/2000) e gestite da Invitalia. Le risorse appartengono al programma operativo interregionale «attrattori naturali, culturali e turistici» Fesr 2007-2013 e, in coerenza con la strategia e gli obiettivi del Poin - sono destinate a idee di business da realizzare nei poli di attrazione di Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Si va dalla «Baia di Napoli» al «Polo del Salento», dalla «Sicilia Greca» alla «Valle dei Templi».

BANDO MISE

Area di crisi 53,40 mln in Campania

Stanziate 53,40 mln di euro in favore di programmi di investimento finalizzati al rilancio industriale delle aree di crisi della Campania e alla riqualificazione del suo sistema produttivo. Con il decreto ministeriale 13 febbraio 2014 del ministero dello sviluppo economico, in corso di pubblicazione, è stato adottato il bando per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale, relativi a unità produttive ubicate nelle aree di crisi della Campania, per promuoverne il rilancio industriale e la riqualificazione del sistema produttivo. La dotazione finanziaria complessiva è pari a 53,40 milioni di euro, così ripartita tra le cinque aree di crisi: euro 10.680.000,00 all'area di crisi di Airola, euro 7.155.600,00 all'area di crisi di Acerra, euro 7.155.600,00 all'area di crisi di Avellino, euro 14.204.400,00 all'area di crisi di Caserta e euro 14.204.400,00 all'area di crisi di Castellammare di Stabia.

FONDO GARANZIA

Pmi, titoli autocertificati dal legale

Per la determinazione dei parametri dimensionali ai fini dell'accesso al fondo garanzia Pmi, in assenza di bilanci da parte di un'impresa controllata da un soggetto estero, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmato dal legale rappresentante della azienda beneficiaria. In caso di difficoltà di verifica dei parametri dimensionali dell'impresa è necessario rivolgersi alla «commissione per la determinazione della dimensione aziendale», costituita presso il ministero dello sviluppo economico. Nel caso di due aziende associate, ai fini del parametro dimensionale i «dati» qualora non ripresi in un bilancio consolidato, vanno considerati e sommati in proporzione alla quota detenuta nell'impresa partecipata (nell'esempio la società consortile). Queste alcune delle precisazioni contenute nelle Faq del fondo garanzia del ministero dello sviluppo economico e aggiornate al dicembre 2013. L'organo deputato a esaminare le problematiche connesse all'applicazione dei criteri e delle modalità per la determinazione della dimensione aziendale, infatti, è la «commissione per la determinazione della dimensione aziendale», costituita presso il ministero dello sviluppo economico. I soggetti abilitati (amministrazioni pubbliche, centrali e locali, soggetti coinvolti nei procedimenti per la concessione di aiuti alle attività produttive, quali, per esempio, banche e società finanziarie e associazioni imprenditoriali) possono inoltrare i quesiti all'indirizzo di posta elettronica indicato nella pagina web della commissione. Dal 1° gennaio 2014 al 28 febbraio 2014, il fondo di garanzia ha accolto 14.521 domande. Di cui 7.501 al Nord, 3.073 al Centro e 3.947 nel Mezzogiorno. La dimensione dell'impresa prevalente che ha fatto richiesta al fondo è una microimpresa (8548 domande), a seguire abbiamo la piccola con 4.559 domande presentate. Questo è quanto emerge dal report stilato dai tecnici del fondo garanzia.



Le Faq ministeriali
su [www.italiagoggi.it/
documenti](http://www.italiagoggi.it/documenti)